

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1707-A)

Relazione e testo degli articoli approvati dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente  
(AGRICOLTURA)

(RELATORE MAZZOLI)

DEL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 aprile 1971,  
risultante dall'unificazione*

DEL

## DISEGNO DI LEGGE

(V. Stampato n. 1675)

**presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste  
di concerto col Ministro del Tesoro  
col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica  
e col Ministro delle Finanze**

E DEI

## DISEGNI DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati BIANCO, GALLONI, CARTA, ROGNONI, MERLI (n. 944); LONGO Luigi, VECCHIETTI, ORILIA, LIZZERO, PIGNI, ALINI, AMENDOLA Giorgio, AMODEI, BARCA, BASTIANELLI, BERLINGUER, BOIARDI, BOLDRINI, BORTOT, Busetto, CAPRARA, CARDIA, CERAVOLO Domenico, COLAJANNI, CORGHI, D'ALEMA, D'ALESSIO, DAMICO, ESPOSTO, FINELLI, FIUMANO', GALLUZZI, GESSI Nives, GIANNINI, GRANZOTTO, GRIMALDI, INGRAO, IOTTI Leonilde, LAJOLO, LAMA, LATTANZI, LAVAGNOLI, MACALUSO, MARRAS, MASCHIELLA, MATTALIA, MICELI, MILANI, MINASI, MONASTERIO, MORGANA, NAPOLITANO Giorgio, NATOLI, NATTA, PAJETTA Gian Carlo, PASSONI, RAFFAELLI, RAICICH, RAUCCI, REICHLIN, ROS-SINOVICH, SANNA, SCAINI, SCIPIONI, SCOTONI, SCUTARI, SERENI, CARRARA SUTOUR, TAORMINA, TEDESCHI, TEMPIA VALENTA, TERRAROLI, TOGNONI, TUCCARI, VENTUROLI, ZUCCHINI (n. 1176)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 30 aprile 1971*

Nuove norme per lo sviluppo della montagna

Comunicati alla Presidenza il 15 ottobre 1971

ONOREVOLI SENATORI. — I provvedimenti per promuovere ed assistere lo sviluppo dell'economia nelle zone montane devono considerare i problemi degli uomini che vi abitano e le caratteristiche dell'ambiente, così che le popolazioni possano trovare i mezzi di sussistenza nei propri paesi, ristabilendo nuovi equilibri naturali, sociali ed economici tra montagna e pianura, tra campagna e città.

I fini da raggiungere impongono coerenza di propositi, serenità di giudizio e costante impegno nell'azione.

La dimensione nazionale di una realtà sociale da interpretare nelle proprie caratteristiche civili, la complessità dei fatti economici collocati nelle aree depresse, i fenomeni di rottura degli equilibri naturali comportano un'opera a lungo termine, che deve essere sostenuta ogni giorno con coordinati interventi dei poteri centrali e locali.

La legge è lo strumento indispensabile per regolare i modi e i tempi dello sviluppo, ma gli effetti sono in relazione alla gestione che i cittadini e le istituzioni ne sanno fare. Siamo convinti che una legge per la montagna sarà valida non soltanto se sarà capace di interpretare correttamente i problemi sociali, economici e ambientali, ma se riuscirà a muovere in azione congiunta e responsabile la popolazione e i pubblici poteri, così che i mezzi economici messi a disposizione nella misura che si conviene ad un'impresa che esprime una civiltà si trasformino in strumenti di intensa operosità.

La gente di montagna ha sempre dimostrato laboriosità, tenacia, intraprendenza, spirito democratico ed il legislatore è convinto che diventerà artefice della propria rinascita.

Non si addice alla popolazione di montagna ritenere che lo Stato, come entità tauturgica invocata o contestata, possa risolvere dall'esterno situazioni di disagio facendo piovere provvedimenti o elargendo finanziamenti capaci di far fiorire alberi mai piantati, ma è proprio di chi vive in montagna ricercare con attenta cura ed impegno i modi per ben utilizzare ogni risorsa nella più ordinata e democratica vita civile.

Lo Stato è vivo se ha il suo cuore e la sua

mente nelle collettività che hanno nel sangue i principi di libertà e che sanno reggersi democraticamente con propri ordinamenti, rispettosi delle pubbliche istituzioni e consapevoli dei propri doveri oltre che dei propri diritti.

L'esame della situazione sociale ed economica in relazione all'ambiente naturale ha sempre portato alla conclusione che occorre intervenire con idonei ed organici provvedimenti atti a consentire in condizioni civili la presenza dell'uomo, a difendere il paesaggio, a frenare l'erosione del suolo e a contenere i gravi fenomeni alluvionali.

I problemi non sono nuovi; il Parlamento più volte li ha affrontati in passato e la nostra legislazione non ha mancato di provvedere, anche se insufficienti sono sempre stati i finanziamenti e quindi carenti gli strumenti operativi. La legge n. 991 fece il punto della situazione e da quella si deve partire per giustamente collocare i nuovi provvedimenti nella realtà del nostro tempo.

Nella relazione presentata al Senato il 7 dicembre 1951 per il disegno di legge che recava provvedimenti in favore dei territori montani, il Ministro dell'agricoltura e foreste, onorevole Fanfani, metteva in rilievo che « il problema della montagna non può non presentarsi assai complesso e non rivestire importanza preminente nel quadro delle attività e dell'economia nazionali ». Quando si guarda ai problemi della montagna col proposito di affrontarli e risolverli, ci si accorge che la loro ampiezza e difficoltà richiede giusti interventi legislativi, efficienza di ordinamenti e adeguati finanziamenti.

Anche la legislazione precedente il 1951 aveva sentita « la imperiosa necessità di difendere i boschi e di migliorare i pascoli montani non soltanto allo scopo di conservare ed incrementare il cospicuo patrimonio nazionale, ma soprattutto per prevenire e ridurre l'erosione delle pendici a salvaguardia dell'economia del monte e a insostituibile presidio di quella più ricca della pianura ».

I risultati però furono assai modesti, perchè si operò « sempre purtroppo con mezzi inadeguati ».

Il ministro Fanfani rivolgendo l'attenzione al territorio considerava l'ambiente na-

turale e la difesa del suolo come elementi indispensabili alla permanenza dell'uomo. Egli osservava che le varie leggi « hanno creato una dannosa quanto deprecabile dispersione degli scarsi mezzi a disposizione, nonché una dissociazione tale dei servizi che dovrebbero operare in favore della montagna da annullare in pratica pressochè totalmente gli stessi benefici previsti dalle leggi medesime, che non si sono occupate in fine di migliorare le condizioni di vita della gente di montagna, troppo spesso costretta ad abbandonare il proprio naturale ambiente con grave pregiudizio per la economia del Paese ».

L'azione che il ministro Fanfani si proponeva di svolgere veniva posta tra due mete: l'uomo e il territorio.

A distanza di vent'anni il concetto ha conservato piena validità in relazione proprio all'accentuarsi degli squilibri tra montagna e pianura, tra economia depressa e processi di sviluppo, tra l'uomo e il suo ambiente.

Per il Ministro dell'agricoltura del tempo la legge n. 991 rappresentava l'inizio di una azione, che si sarebbe dovuta gradualmente svolgere in sede legislativa ed esecutiva come si evince dalla seguente osservazione:

« La precisa dizione dell'articolo 44 della Costituzione:

“ la legge dispone provvedimenti a favore della montagna ” non può infatti, e non deve riguardarsi soltanto come una affermazione generica, di tendenza, bensì costituire un preciso impegno che demanda, a chi rappresenta le popolazioni di montagna, di portare gradualmente a concreti risultati predisponendo fin da ora i mezzi idonei per un miglior potenziamento della montagna e della economia di quelle popolazioni ».

Gli sviluppi della legislazione per la montagna, auspicati dal ministro Fanfani, che si rendevano sempre più necessari per il rapido mutare delle situazioni, non ci furono, anche se il Parlamento ha provveduto in misura sempre insufficiente a finanziare la legge, che rimase sostanzialmente la stessa, fino al 31 dicembre 1970.

Molte critiche alla legge n. 991 dovrebbero più precisamente essere rivolte alla esiguità e alla non continuità dei finanziamenti oltre che alla mancanza di provvedimenti legislativi che avrebbero dovuto, alla luce delle nuove realtà che andavano emergendo nei territori montani, consigliare di intervenire in tempi diversi e in situazioni mutate con appropriati provvedimenti.

La legge 991 ha consentito importanti interventi per le infrastrutture, i miglioramenti fondiari, la difesa del suolo, ma non è riuscita a fermare il processo di impoverimento della montagna. Il processo di regressione si è presentato con ritmo e forza superiore alla capacità di intervento della legge.

Lo spopolamento e l'emigrazione sono l'espressione più evidente della depressione economica generata dalla difficoltà di creare posti di lavoro nei settori extra agricoli.

Le attività tradizionali delle popolazioni di montagna, legate in forma preminente alla pastorizia col sistema della transumanza dalla montagna alla pianura, sono venute progressivamente a mancare nel dopoguerra per il progresso generale del paese, nè l'agricoltura poteva essere sufficiente a far fronte alle necessità di vita dell'aumentata popolazione.

Il turismo e la possibilità di insediamento di piccole industrie, che valorizzino l'artigianato, hanno fatto nascere grandi speranze. Certo non è possibile pensare che la sola agricoltura possa essere di sostegno all'economia montana e possa fermare l'esodo verso le grandi città, che provoca disagi, sofferenze e gravi squilibri in tutti i settori della vita nazionale.

Sappiamo che quando poniamo a centro dei nostri interventi l'uomo per sviluppare un'azione che crei posti di lavoro nei settori extra agricoli più congeniali alle varie caratteristiche dei territori montani, affrontiamo problemi complessi proprio perchè tendono a modificare processi economici; ma sappiamo anche che la stessa economia non può prescindere per i futuri sviluppi da una ordinata distribuzione della popolazione sul territorio.

La legge per la montagna che stiamo elaborando parte dalla riflessione sulla legge

991 e sui fenomeni che successivamente si sono sviluppati, cercando di tener conto dei contributi offerti dagli studiosi nell'arco di questi ultimi vent'anni, dal risultato dei convegni che numerosi si sono svolti ad iniziativa del Ministero, dell'UNCCEM e di istituzioni della montagna, delle valutazioni e dei suggerimenti che il CNEL ha formulato.

La difficoltà di raccogliere la vasta e complessa materia in una sintesi, che diventi legge viva, capace di salvare la montagna, suscita grande preoccupazione nell'animo « di chi rappresenta le popolazioni di montagna » e spinge a chiedere attenzione e comprensione al Parlamento non tanto per avere gli strumenti democratici, che certamente la gente di montagna si saprà dare nel modo migliore, ma soprattutto per le disponibilità finanziarie o le particolari provvidenze che si devono disporre.

Occorre ancor oggi precisare, come opportunamente si fece per la 991, che « con riferimento all'attuale situazione, assai precaria, della montagna italiana e alla legislazione preesistente, si debbano considerare le disposizioni oggetto del disegno di legge in esame come integrative di quelle in vigore »; mentre le disposizioni che risultano superate o in contrasto con la nuova legge si devono considerare abrogate.

La Camera dei deputati ha elaborato il disegno di legge che dispone « norme per lo sviluppo sociale ed economico della montagna ».

L'onorevole Della Briotta nella sua pregevole relazione accompagna l'esame delle condizioni di sottosviluppo basandosi su criteri di esperienza diretta con un dettagliata esposizione dei tempi, dei modi e delle procedure che hanno preceduto la nascita del disegno di legge e che hanno accompagnato la sua elaborazione.

Alle sue note illustrative faccio riferimento come a notizie valide anche al nostro esame e mi limito a due richiami espliciti. Mi pare mio dovere sottolineare l'importanza della discussione sui problemi della montagna avvenuta in Senato il 28 gennaio 1968 per il tempo in cui si svolse e per i contributi che risultarono dalle mozioni, dagli interventi e dagli ordini del giorno.

Ritengo giovi rilevare, come scrive l'onorevole Della Briotta, che « la Commissione agricoltura della Camera, con l'inizio dell'esame del disegno di legge del Governo, deliberava di costituire un comitato ristretto per la formazione di un nuovo testo che tenesse conto delle proposte all'esame della Camera e del disegno di legge n. 759 presentato al Senato il 4 luglio 1969 dal senatore Mazzoli e dai senatori del Gruppo democristiano ».

Il disegno di legge dunque nasce dal proposito di congegnare una nuova legge per la montagna utilizzando le esperienze emerse.

La volontà politica, che da tempo si fa sentire, è di giungere ad una legge che affronti in modo organico ed adeguato i problemi della montagna.

La circostanza rilevante che proprio mentre avviene il passaggio delle competenze dai Ministeri alle Regioni, le quali stanno attuando la loro fisionomia, il Parlamento si trovi a discutere la legge per la montagna comporta gravi difficoltà a definire modi di intervento, strutture ed istituti.

La nuova legge purtroppo non è nè organica, nè armonica, nè completa e non lo può essere: è un ponte, questa volta non soltanto di rifinanziamento ma anche di rinnovamento, che il Parlamento realizza nella struttura fondamentale per poter utilmente operare il raccordo tra la già accertata realtà e le nuove situazioni.

Una legge, dunque quella al nostro esame di riflessione, che ha bisogno, per rafforzare e definire il proprio sistema operativo, che si completi il quadro delle competenze regionali e che le Comunità mostrino le loro caratteristiche e le loro capacità di intervento.

Sarebbe un grave errore sopprimere con legge Enti ed Associazioni che attualmente operano in montagna e svolgono una loro funzione, anche se in modo insufficiente o per qualche aspetto insoddisfacente, nella convinzione che il colloquio tra Comunità e Regione diventi subito costruttivo ed efficiente.

Molti, come il relatore, hanno posto molte speranze per la salvezza della montagna nelle comunità e nelle regioni; ma guardano con preoccupazione ai vuoti operativi, che il

nuovo quadro istituzionale potrà colmare solo tra alcuni anni.

La fiducia posta nella comunità nasce dalla considerazione che soltanto le stesse popolazioni, prendendo responsabilmente coscienza dei propri problemi, possono darsi istituti democratici, che, rappresentando le particolari caratteristiche sociali, siano capaci di una azione costante e coerente.

La Comunità, per le molte e diverse situazioni che presenta la montagna italiana dalle Alpi alle Isole, deve essere un istituto libero, nel modo di costituirsi e di configurarsi, da ogni costrizione e imposizione così da riuscire ad assumere il volto e l'anima di una particolare gente.

Pare dunque opportuno che gli statuti delle Comunità nascano dalla pienezza della libertà e non siano condizionati da disposizioni legislative, che impongano una uniformità che non si addice alle diversità che si presentano per dimensione territoriale, per numero di abitanti, per forme di economia, per modo di associarsi nel rispetto del sistema democratico.

Qualora non venisse dal nuovo quadro istituzionale ed in particolare dalle Comunità un impulso capace di trovare un accordo di azione con le Regioni, e la gente di montagna non sapesse rinnovare o continuare le proprie libere istituzioni con la tradizionale forza e fierezza, non resterebbero che i difficili interventi dall'esterno per porre rimedio ai fenomeni più intensi di squilibri economici e di degradazione dell'ambiente.

Appare evidente che la nota distintiva del presente disegno di legge e il pilastro attorno a cui si pone è la Comunità.

Giustamente è stato osservato che la Comunità è un modo particolare delle popolazioni alpine di costituirsi in democratica associazione con propri ed originali statuti, mentre manca quasi completamente tale tradizione, se si fa eccezione per l'Abruzzo, nell'Italia centrale, meridionale e nelle isole.

A tal proposito però si deve ricordare che il costituirsi dei liberi comuni, proprio secondo diversi processi che corrisposero a situazioni economiche sociali e d'ambiente diverse, interessò tutta l'Italia.

Se è vero che lo Stato nazionale ha cancellato gli aspetti particolari uniformando i comuni di poche centinaia di abitanti a quelli con migliaia e milioni, non risulta essere questo un fatto positivo per la libertà e per il progresso.

Oggi i comuni di montagna, che sono quasi tutti con pochi abitanti, possono trovare il modo di nuovamente esprimersi nella Comunità e rinnovare così lo slancio di operosità e libertà delle popolazioni.

La Comunità dunque è un nuovo livello istituzionale capace di assumere la responsabilità di promuovere interventi e di attuare iniziative nelle zone di montagna.

La stessa considerazione che viene rivolta alle Comunità spetta alle comunioni familiari per motivi tecnici, per rispetto dell'ordine democratico, oltre che per ragioni di osservanza del diritto.

Si potrebbe dire che le comunioni familiari sono come struttura, organizzazione e contenuti civili il denominatore delle comunità; insieme rappresentano non soltanto un tipo di civiltà, ma un modo proprio di ordinamento civile in relazione alla popolazione che vive in un particolare ambiente.

Le comunioni familiari ci interessano non soltanto sotto il profilo storico per la conoscenza del diritto al fine di salvare e valorizzare istituzioni che si dimostrano sempre più valide, ma anche perchè illuminano il lungo cammino della libertà e della democrazia.

Queste istituzioni insegnano che gli ordinamenti civili più validi non sono quelli che si impongono secondo concetti fissi per ridurre ad una stessa norma situazioni diverse, ma quelli che assumono la giusta dimensione dell'uomo e della sua « civitas ».

Sono concetti largamente condivisi sui quali mi pare inutile insistere perchè appartengono alla storia di tutti i tempi.

In conformità a tali concetti conviene svolgere una coerente legislazione.

A tal proposito giova richiamare la relazione del ministro Fanfani all'articolo 34 del disegno di legge che recava provvedimenti in favore dei territori montani (legge 25 luglio 1952, n. 991) dove afferma che la nuova legge della montagna avrebbe dovuto sta-

bilire che le comunioni familiari delle regioni di montagna nell'esercizio dell'industria agro-silvo-pastorale continuassero a godere e ad amministrare i loro beni aviti in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini, riconosciuti dal diritto anteriore sotto cui sorsero.

« Questa norma atta a sanzionare una situazione di fatto incontrovertibile e posta ripetutamente in tutta la sua evidenza dalla dottrina, da due Congressi regionali e nazionali per il risorgimento della montagna (Belluno 1945 - Firenze 1946) e dai voti antichi e recenti fatti propri per invito del Congresso nazionale di Firenze, dalla Accademia dei Georgofili, considerando la specie della proprietà dei montanari, tende a restituire definitivamente questa alla disciplina dei propri statuti o laudi, distinguendo le terre civiche dalle terre privatizzate dal lavoro e dall'industria dei montanari.

Che la legge della montagna sia la « *sedes materiae* » naturale per tale disposizione si deduce:

a) dalla stessa legge forestale vigente: la legge 30 dicembre 1923 separatamente contempla gli usi nei boschi (Titolo V) e i domini collettivi comunque denominati e quindi anche le vicinie, partecipanze, regole, eccetera (Titolo IV, art. 150) e dà loro facoltà di erigersi in aziende speciali governate dalle proprie assemblee e disciplinate dai propri statuti (art. 152);

b) da esigenze costituzionali: gli statuti regionali della Valle d'Aosta (7 settembre 1945) e del Trentino-Alto Adige (26 febbraio 1948) distinguono gli usi civici dalle consorzierie, partecipanze, masi chiusi, comunioni di famiglie regolate da laudi e consuetudini.

Ciò fa presumere che localmente (come già si fa in tema di « masi chiusi ») si dispone di leggi locali;

c) dall'esempio che ci viene dalla legislazione straniera, e particolarmente da quella elvetica, austriaca, jugoslava, sovietica.

Gli esempi e i richiami potrebbero continuare anche per i paesi aglosassoni, celtiberici, americani, arabi, ecc.

È ovvio pertanto che " *ratione rei* " la legge per la montagna, abbia riferimento alla conservazione di questi patrimoni comuni dei montanari, vere officine e sedi dell'industria agro-silvo-pastorale, come già ebbero a riconoscere Carlo Cattaneo, Stefano Jacini, Ghino Valenti, Giuseppe Toniolo, Yvanoe Bonomi ».

Pare qui doveroso ricordare l'opera appassionata svolta per decenni in difesa delle istituzioni particolari dell'arco alpino da un insigne studioso testè defunto, Giangastone Bolla, che seppe restituire alle popolazioni piena consapevolezza e fiducia di questa partecipazione collettiva all'economia silvo-pastorale.

Quando trattiamo i problemi della montagna e delle popolazioni che vi abitano dobbiamo considerare anche l'importanza della bonifica.

Il preciso significato del concetto di bonifica si è andato affermando in relazione allo sviluppo dell'economia del nostro Paese e all'esigenza di stabilire giusti equilibri nell'ambiente naturale.

Anche se nella bonifica dovrebbe sempre essere implicito il rispetto delle leggi di natura, è certo che particolari circostanze sociali possono costringere a uno sfruttamento irrazionale.

La povertà spinge a portar via dal bosco tutto ciò che può servire e a strappargli con grande fatica le zolle di terra per il campo o il prato.

La fame per secoli e fino a pochi anni fa è stata il motivo dominante nell'attività pratica di ogni giorno per molti italiani.

La bonifica passando per i vari tempi fu costretta ad adeguarsi alle contingenti necessità degli uomini.

Pare opportuno affermare che la bonifica deve tendere invece proprio a comporre i fattori dell'ambiente in relazione alla presenza dell'uomo.

La difesa del suolo, la regimazione delle acque, la protezione dell'ambiente naturale sono principi fondamentali della bonifica e costituiscono criteri di intervento sul territorio che sono sempre stati tenuti presenti dai più eminenti studiosi e dai politici più attenti.

Economia montana, difesa del suolo, ricostituzione del bosco sono concetti che formano il discorso sulla bonifica montana che svilupparono con saggezza e competenza i senatori Medici, Gortani e Cerutti nelle loro relazioni alla legge 991.

Oggi i problemi dell'ecologia, così giustamente posti in evidenza in questi ultimi tempi al fine di promuovere coordinati interventi legislativi e amministrativi per rimediare ai più gravi danni derivanti dalla degradazione dell'ambiente, concorrono a definire nel giusto significato la bonifica e l'economia montana.

Il disegno di legge che detta norme per lo sviluppo economico e sociale delle zone montane approvato dalla Camera dei deputati si basa su quattro concetti da tempo acquisiti dalle parti politiche e dal Governo.

Precedenti leggi li richiamano anche se non si giunse ad una precisa e coordinata codificazione in un unico provvedimento.

Il primo concetto si riferisce alla necessità di definire e delimitare il territorio montano così che valga agli effetti di qualsiasi legge per la montagna.

Il secondo considera l'opportunità di determinare nel territorio montano zone omogenee sotto l'aspetto fisico economico e sociale, che possano rappresentare unità d'intervento e costituire comprensori di azione al fine di porre rimedio agli squilibri economici e al dissesto idrogeologico.

Il terzo concetto suggerisce la validità delle comunità, come istituto democratico capace di rilevare, interpretare, studiare e coordinare i problemi di una zona omogenea per ricercarne la risoluzione.

La Comunità conduce ad una unificazione operativa dei piccoli Comuni di montagna e può consentire un più ordinato e razionale rapporto con lo Stato, le Regioni, le Province e gli altri enti pubblici e privati.

La Regione in particolare, che potrebbe essere circondata dalle sollecitazioni dei grandi centri, troverà la possibilità di una efficiente azione nelle zone più povere, che potranno offrire un ordinamento amministrativo con propria ed idonea dimensione per superficie e popolazione.

Infine il piano di sviluppo esprime una volontà di azione e traccia i modi e i tempi di operare.

C'è un patrimonio in montagna da difendere ed usare con molta saggezza per il bene delle popolazioni che vi abitano oltre che di tutti i cittadini italiani ed è il territorio.

La difesa del suolo, la regimazione delle acque, le opportune e necessarie infrastrutture sono opera di bonifica che possono consentire un miglioramento dell'agricoltura e un ordinato sviluppo del settore terziario, in particolare del turismo.

Tutto ciò non può avvenire in forma occasionale, ma richiede consapevolezza da parte delle popolazioni, che incominciando a dover responsabilmente pensare potranno giungere alla conoscenza dei problemi e a misurarli nella loro complessità per cooperare alla loro risoluzione.

Condividiamo pienamente questi concetti, esposti anche nel disegno di legge presentato al Senato nel luglio 1969 da un gruppo di senatori democristiani.

Sui modi di esprimere i concetti e di tradurli in norme di legge, è parso conveniente apportare alcune modifiche al testo della Camera dei deputati, tenendo soprattutto presente che la realtà regionale camminando contemporaneamente al disegno di legge per la montagna doveva essere considerata attentamente nei suoi sviluppi legislativi quali emergono almeno dalla presente situazione.

La Sottocommissione nominata per un primo esame del disegno di legge si è trovata concorde, anche se comportava un difficile impegno, nel ritenere conveniente cooperare con la Camera dei deputati a strutturare la legge in modo il più possibile rispondente alla realtà oggettiva delle situazioni che si riscontrano in montagna.

Spiaceva non poter procedere ad una approvazione integrale del testo della Camera.

Molte sollecitazioni ci sono giunte per approvare senza modifiche, moltissime istanze ci sono pervenute affinché si provvedesse ad apportare una serie di emendamenti.

Ringrazio i colleghi della Sottocommissione Brugger, Benedetti, Balbo, Del Pace e Pala per il clima di serena ed operosa



ricerca che hanno portato nello svolgimento dei lavori.

Le loro idee e le loro proposte confrontate con le mie e con quelle pervenute da Regioni, Province, istituzioni e da esperti della materia mi hanno consentito di elaborare un documento, che lasciando immutati i principi fondamentali del testo della Camera, richiama l'attenzione su alcuni aspetti di svolgimento e di attuazione dei concetti informativi.

Tralasciando di illustrare alcune questioni di dettaglio, mi pare di dover esporre alcune considerazioni che hanno suggerito la formulazione di specifici emendamenti:

1) la costituzione delle Comunità su tutto il territorio nazionale comporterà tempi piuttosto lunghi, se si pensa che farà seguito alla delimitazione dei territori montani, alla determinazione delle zone omogenee, alla costituzione delle Comunità con propri statuti. Tempi abbastanza lunghi comporterà anche la redazione dei piani di sviluppo.

Per evitare l'inconveniente che rimanesse inutilizzata per più anni la maggior parte del finanziamento, si è ritenuto di formulare un articolo che prevede annualmente la ripartizione del fondo per la redazione e l'attuazione dei piani di sviluppo tra le Regioni, le quali potranno a loro volta ripartirli tra le Comunità e i Consorzi di Comuni, anche se non ancora costituiti in Comunità in base alle disposizioni della legge, sulla scorta di programmi e progetti di massima.

La legge che assume anche aspetti istituzionali, mette in moto processi che non si possono costringere in tempi brevi;

2) il Governo ed il Parlamento sanno che il finanziamento di 116 miliardi per il 1972, 1973 e 1974 è insufficiente in relazione alla gravità delle situazioni e all'estensione del territorio montano, che si avvicina al 40 per cento della superficie nazionale, e che difficoltà di bilancio non hanno consentito e non consentono oggi una maggiore spesa.

Pare perciò opportuno disporre, per rimediare ad un così grave inconveniente, che

una percentuale di alcuni finanziamenti per opere infrastrutturali e di difesa del suolo, sia in linea di principio, cioè anche per il futuro, assicurata alle zone montane. In altri termini, viene qui introdotto un criterio di carattere generale per la ripartizione degli interventi pubblici e dei finanziamenti relativi: determinati stanziamenti dovranno essere assegnati in ragione del 35 per cento al territorio montano, indipendentemente da una ulteriore specificazione legislativa.

Non si tratta del resto di un concetto nuovo, perchè in forza dello stesso criterio viene assegnato il 40 per cento degli stanziamenti al Mezzogiorno, che ovviamente continuerà a godere di tale percentuale privilegiata, ma è sembrato opportuno considerare, almeno in linea di principio, alla stessa stregua le zone montane del Centro-Nord, non meno depresse;

3) la difesa del suolo, la protezione dell'ambiente naturale e la costituzione di un demanio delle Regioni, delle Comunità e dei Comuni ha suggerito una serie di emendamenti che hanno apportato modifiche a vari articoli;

4) la materia inerente agli incendi boschivi e alle riserve naturali è sembrato conveniente, per una più chiara, ordinata ed organica legislazione, venisse trattata e coordinata con appositi disegni di legge già all'esame del Senato;

5) sembra giusto rendere espliciti i contenuti dell'articolo 13 del disegno di legge approvato dalla Camera, che richiama e conferma i principi contenuti nell'articolo 34 della legge per la montagna n. 991 del 1952, in modo da garantire alle comunioni familiari i loro diritti ponendo termine a lunghe vertenze giudiziarie generate da incertezze interpretative;

6) ragioni di convinta fiducia nel sistema democratico e nel valore insostituibile della libertà, che sempre richiedono e impongono coerenza e coraggio soprattutto quando toccano il proprio « particolare », mi hanno spinto con altri colleghi a ricercare i modi più opportuni per accordare la formulazione dell'articolo 4 del testo del-

la Camera con l'esigenza di consentire alla gente di montagna di essere creatrice e protagonista delle proprie istituzioni democratiche.

Il principio che mi è parso condiviso da tutti è sembrato per un certo momento di difficile attuazione.

Eppure la democrazia e la libertà hanno i contenuti e la dimensione che i cittadini le sanno dare, nè possono essere imposte dall'alto secondo schemi e regolamenti.

Ringrazio il presidente della Commissione senatore Rossi Doria e i colleghi che hanno capito la sincerità dei miei intendimenti, che mai sono stati toccati da sentimenti polemici o da calcoli elettorali di piccolo cabotaggio.

Penso che questa mia sincerità e grande speranza nella democrazia siano servite a non irrigidire le posizioni e a consentire al Presidente della Commissione di svolgere una saggia opera di compositore attento.

Sono partito con l'intenzione di fare una sintetica illustrazione della ampia e complessa tematica che si deve considerare per capire i problemi della montagna e mi accorgo che pur non essendo stato breve non sono riuscito ad abbracciare lo spirito e la sofferenza, la fiducia e la speranza della gente di montagna.

Sono certo che questi sentimenti sono in voi, onorevoli senatori, così che saprete completare il mio impegno e la mia fatica.

MAZZOLI, *relatore.*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

14 ottobre 1971

La 1ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in oggetto, comunica di non aver nulla da osservare, per quanto di sua competenza.

DEL NERO, *estensore*

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

13 ottobre 1971

La Commissione Bilancio e programmazione, nel prendere in considerazione il testo del disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati, rileva che, nell'articolo relativo alla autorizzazione di spesa, la sommatoria delle spese previste nei numeri da 1 a 7 dello stesso articolo 14 è superiore di 20 milioni al totale di spesa autorizzata nel primo alinea (116 miliardi).

Tale differenza di 20 milioni si riferisce, in particolare, all'esercizio 1972 per il quale l'autorizzazione di spesa complessiva è di 36,055 miliardi (e non di 36,075).

Inoltre, deve essere indicata, per l'esercizio 1972, la copertura della spesa da ottenersi mediante riduzione, rispettivamente, di lire 1 miliardo e lire 35,055 miliardi dei capitoli 3523 e 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

*F.to* CARON

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## TITOLO PRIMO.

**ORGANIZZAZIONE  
E SVILUPPO DELLA MONTAGNA****Art. 1.***(Finalità)*

Le disposizioni della presente legge sono rivolte a promuovere, in attuazione dell'articolo 44, ultimo comma, della Costituzione, la valorizzazione delle zone montane favorendo la partecipazione delle popolazioni, soprattutto attraverso la Comunità montana, allo studio e all'attuazione di organici e coordinati interventi pubblici e di incentivazione della attività privata, nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale.

**Art. 2.***(Finalità e mezzi per il loro raggiungimento)*

La presente legge si propone:

1) di procedere, nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, ferme restando le attribuzioni dello Stato nel settore della difesa del suolo e in quello della protezione della natura, alla eliminazione degli squilibri di natura sociale ed economica tra le zone montane e il resto del territorio nazionale, mediante una serie di interventi intesi a:

a) dotare i territori montani, con la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità ed a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

## TITOLO I

**ORGANIZZAZIONE  
E SVILUPPO DELLA MONTAGNA****Art. 1.***(Finalità).*

Le disposizioni della presente legge sono rivolte a promuovere, in attuazione degli articoli 44, ultimo comma, e 129 della Costituzione, la valorizzazione delle zone montane favorendo la partecipazione delle popolazioni, attraverso le Comunità montane, alla predisposizione e alla attuazione dei programmi di sviluppo e dei piani territoriali dei rispettivi comprensori montani ai fini di una politica generale di riequilibrio economico e sociale nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale e dei programmi regionali.

**Art. 2.***(Finalità e mezzi per il loro raggiungimento).*

La presente legge si propone:

1) di concorrere, nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, alla eliminazione degli squilibri di natura sociale ed economica tra le zone montane e il resto del territorio nazionale, alla difesa del suolo e alla protezione della natura mediante una serie di interventi intesi a:

a) dotare i territori montani, con la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità ed a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

b) sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una nuova economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale;

c) fornire alle popolazioni residenti nelle zone montane, riconoscendo alle stesse la funzione di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano;

d) favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni montane;

2) di realizzare gli interventi suddetti attraverso piani zionali di sviluppo da redigersi e attuarsi dalle Comunità montane e da coordinarsi nell'ambito dei piani regionali di sviluppo.

### Art. 3.

(*Suddivisione delle zone montane — Revisione dei comprensori di bonifica montana — Carta della montagna*).

Ferme alla data di entrata in vigore della presente legge le determinazioni dei territori montani, in applicazione dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sostituito dall'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, nonché dell'articolo 2 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 8 febbraio 1956, n. 4, i territori montani di cui sopra saranno ripartiti con legge regionale in zone omogenee sotto l'aspetto fisico, economico-sociale ed urbanistico-comprensoriale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le delimitazioni già eseguite ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, dovranno essere riadottate o corrette con legge regionale in base a criteri di unità territoriale e di omogeneità geografica, economica e sociale, con il fine precipuo di individuare zone che consentano l'elaborazione e l'attuazione della programmazione sovracomunale.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

b) sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una nuova economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale;

c) fornire alle popolazioni residenti nelle zone montane, riconoscendo alle stesse la funzione di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano;

d) favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni montane;

2) di realizzare gli interventi suddetti attraverso piani zionali di sviluppo da redigersi e attuarsi dalle Comunità montane e da coordinarsi nell'ambito dei piani regionali di sviluppo.

### Art. 3.

(*Classifica e ripartizione dei territori montani*).

I territori montani sono quelli determinati in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, e dell'articolo 2 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 8 febbraio 1956, n. 4.

Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le eventuali variazioni di classifica tra i territori montani saranno fatte con legge nazionale su iniziativa delle regioni. La classifica dei territori montani sarà valida a qualsiasi effetto di legge o di regolamento.

I territori montani saranno ripartiti con legge regionale in zone omogenee in base a criteri di unità territoriale economica e sociale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le delimitazioni già eseguite ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giu-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Per l'attuazione di quanto sopra le regioni dovranno sentire i rappresentanti della Unione nazionale dei comuni ed enti montani (UNCHEM), delle amministrazioni provinciali, dei Consigli di valle o Comunità montane, dei consorzi di bonifica montana e dei consorzi di bacini imbriferi montani esistenti in ciascuna regione.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quelli dei lavori pubblici, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, si provvede, d'intesa con le regioni e sentita la UNCEM, alla revisione dei comprensori di bonifica montana.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro dei lavori pubblici, è emanata entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle ripartizioni delle zone operate dalle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, una carta della montagna della quale farà parte una corografia nella scala 1:100.000, che delimiterà i territori montani e la loro suddivisione zonale e sarà valida a qualsiasi effetto di legge o di regolamento sull'intero territorio nazionale.

Nella ipotesi di delimitazioni e di suddivisioni zonali che riguardino la competenza di più di una regione, fuori dei casi in cui sussistano gli estremi dell'applicazione dell'articolo 127, terzo e quarto comma della Costituzione, nella emanazione del decreto di cui sopra si provvede ai necessari coordinamenti, sentite le regioni interessate.

#### Art. 4.

(Comunità montane).

Tra i comuni, le amministrazioni provinciali, escluse le province autonome di Trento e Bolzano, e ove esistono i consorzi di bonifica montana ricadenti in tutto o in

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

gno 1955, n. 987, dovranno essere riadottate o corrette con legge regionale in base agli stessi criteri con il fine precipuo di individuare zone che consentano l'elaborazione e l'attuazione della programmazione sovracomunale.

Tali delimitazioni saranno adottate dalle Regioni d'intesa con i Comuni interessati.

#### Art. 4.

(Comunità montane)

In ciascuna zona omogenea, in base a legge regionale, si costituisce tra i comuni che in essa ricadono la Comunità montana, ente di diritto pubblico. La legge regionale rela-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

parte in ciascuna delle zone delimitate come all'articolo 3 della presente legge, entro tre mesi dall'approvazione della legge regionale di cui al primo comma dell'articolo 3, è costituita la Comunità montana, consorzio permanente di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 156 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

I consorzi dei bacini imbriferi montani, di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, possono assumere le funzioni di Comunità montana quando i loro territori coincidano. Gli statuti di tali consorzi dovranno essere adeguati alle norme della presente legge.

Gli statuti formulati dal consiglio entro 90 giorni dalla costituzione della Comunità, dovranno prevedere:

- 1) gli scopi della Comunità;
- 2) le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi della Comunità: consiglio, giunta esecutiva, presidente, collegio dei revisori dei conti;
- 3) il contributo finanziario degli enti consorziati e ogni altra opportuna norma di amministrazione in conformità alle vigenti leggi.

Gli statuti possono prevedere la partecipazione alla Comunità anche di altri enti pubblici comunque interessati allo sviluppo dell'economia montana. Il presidente della Comunità deve essere tuttavia scelto tra i rappresentanti degli enti locali territoriali.

Il consiglio della Comunità montana è costituito dai rappresentanti degli enti associati. Dura in carica cinque anni e viene rinnovato dopo le elezioni della maggioranza dei consigli comunali. Ogni comune sarà rappresentato dal sindaco o da un suo delegato e da due delegati eletti dal consiglio comunale, di cui uno appartenente alle minoranze. Quando il comune superi i 5.000 abitanti, sarà rappresentato dal sindaco e da quattro delegati, eletti con voto limitato a due. Ogni ente associato sarà rappresentato dal presidente o da un suo delegato permanente.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

tiva stabilirà le norme cui le Comunità montane dovranno attenersi:

- a) nella formulazione degli statuti;
- b) nell'articolazione e composizione dei propri organi;
- c) nella preparazione dei piani zionali e dei programmi annuali;
- d) nei rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

Tali norme — per quanto riguarda l'articolazione e composizione degli organi delle Comunità — dovranno, in ogni caso, prevedere un organo deliberante, con la partecipazione della minoranza dei consigli comunali, ed un organo esecutivo ispirato a una visione unitaria degli interessi dei comuni partecipanti.

Ai fini della preparazione ed esecuzione dei piani zionali, le Comunità dovranno prevedere il funzionamento di un proprio ufficio e comitato tecnico.

La Regione sarà pertanto tenuta con proprie leggi a:

- 1) delimitare le zone e indicare i comuni chiamati a costituire le Comunità montane;
- 2) emanare le norme di cui al secondo comma;
- 3) determinare i criteri per ripartire tra le Comunità i fondi assegnati o altrimenti disponibili ai fini della presente legge; e inoltre sarà tenuta a:
- 4) approvare gli statuti delle singole Comunità;
- 5) coordinare ed approvare i piani zionali;
- 6) promuovere ed approvare i rapporti tra Comunità ed altri enti operanti nel loro territorio.

Le Regioni e le Province possono far uso dell'istituto del comando per il proprio personale, che continua comunque a rimanere ad ogni effetto alle loro dipendenze, a favore delle Comunità montane che ne facciano richiesta.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

La giunta esecutiva è costituita: dal presidente, da un vicepresidente e da altri cinque o sette o nove o undici membri eletti dal consiglio nel proprio seno.

L'elezione del presidente e del vicepresidente avviene, con votazioni separate, per schede e a maggioranza assoluta dei voti. Per i restanti membri della giunta, ogni consigliere indica sulla scheda i nomi di tre o cinque o sei o otto candidati a seconda che i membri da eleggere siano rispettivamente cinque o sette o nove o undici. Risultano eletti al primo scrutinio i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Alle spese correnti di funzionamento della Comunità montana concorreranno gli enti consorziati secondo una ripartizione fissata dalle norme statutarie. Il contributo di cui all'articolo 4 della legge 25 luglio 1952, n. 991, oltre che agli enti in esso indicati è concesso alle Comunità montane ed ai consorzi di bonifica montana nella misura del 75 per cento; nelle spese ammissibili a contributo, previste dall'articolo 34, primo comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono comprese anche quelle di ufficio, di personale amministrativo, di segreteria e di sorveglianza delle opere di bonifica ai fini di controllarne l'efficienza.

#### Art. 5.

*(Piani di sviluppo economico-sociale — Competenze per l'attuazione della legge).*

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ciascuna Comunità montana predisporrà un piano quinquennale per lo sviluppo economico-sociale della propria zona. Nella elaborazione del piano la Comunità deve sentire il parere dei consigli comunali.

Il piano di sviluppo nel quadro della programmazione regionale e nazionale, partendo da un esame conoscitivo della realtà della

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

#### Art. 5.

*(Piani di sviluppo economico-sociale - Competenze per l'attuazione della legge)*

Entro un anno dalla sua costituzione, ciascuna Comunità montana appronterà, in base alle indicazioni del piano regionale, un piano pluriennale per lo sviluppo economico-sociale della propria zona.

Il piano di sviluppo, partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona, tenuto conto anche degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale o intercomunale e dell'eventuale piano generale di



(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

zona, tenuto conto anche dei piani urbanistici esistenti a livello comunale o intercomunale e dell'eventuale piano generale di bonifica montana, dovrà prevedere nella prospezione di almeno un decennio le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi, sociali e dei servizi. A tale scopo dovrà indicare il tipo, la localizzazione e il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali. Il piano di sviluppo economico sociale della zona verrà approvato entro 60 giorni dalla sua presentazione dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la regione Trentino-Alto Adige.

Per l'esame dei piani zionali di cui sopra i predetti organi sentiranno il parere di una commissione costituita con una adeguata rappresentanza delle Comunità montane, degli altri enti operanti nelle zone montane interessate, dell'Unione nazionale dei comuni e degli enti montani (UNCHEM) e delle amministrazioni provinciali interessate.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, ripartirà annualmente fra le regioni sulla scorta delle relazioni programmatiche dalle stesse inoltrate e avuto riguardo alla superficie e alla popolazione dei comuni montani delle singole regioni, il fondo speciale di cui all'articolo 14, n. 3.

Il finanziamento ed il controllo sull'esecuzione dei piani sono attribuiti agli organi cui è demandata l'approvazione, i quali annualmente provvederanno, adottando criteri analoghi a quelli sopra indicati, a finanziare programmi-stralcio annuali che ciascuna Comunità montana dovrà presentare entro il 30 settembre.

La Comunità montana, ottenuto l'affidamento dello stanziamento annuale, provve-

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

bonifica montana, dovrà prevedere le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi, sociali e dei servizi. A tale scopo dovrà indicare il tipo, la localizzazione e il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali.

Il piano di sviluppo economico-sociale della zona viene affisso per 30 giorni in ogni Comune e ne viene data pubblica informazione per consentire eventuali ricorsi che dovranno essere presentati entro 30 giorni dalla avvenuta pubblicazione.

L'organo deliberante della Comunità esamina le osservazioni ed eventualmente rielabora il piano lo trasmetterà per l'esame e l'approvazione alla Regione e, nel Trentino-Alto Adige, alle rispettive province di Trento e Bolzano, che dovranno provvedere entro 60 giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine il piano s'intende approvato.

Al piano di sviluppo economico-sociale della zona, così formulato, debbono adeguarsi i piani degli altri enti operanti nel territorio della comunità, delle cui indicazioni, tuttavia, si terrà conto nella preparazione del piano di zona stabilendo gli opportuni coordinamenti.

I fondi assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in base all'articolo 15 della presente legge saranno ripartiti annualmente dal CIPE fra le regioni sentita la Commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge finanziaria 16 maggio 1970, n. 281, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Tale ripartizione avverrà sulla base delle relazioni programmatiche dalle stesse inoltrate tenuto conto della superficie dei territori montani, del loro grado di dissesto idrogeologico, nonché delle popolazioni dei comuni montani delle singole regioni e delle loro condizioni economico-sociali.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

derà alla redazione del proprio bilancio preventivo che verrà sottoposto all'approvazione del consiglio e quindi dell'autorità di controllo prevista dalla legge.

Entro i termini di legge previsti per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, la Comunità montana inoltrerà agli organi regionali e alle province autonome di Trento e Bolzano per la regione Trentino-Alto Adige una relazione sullo stato di attuazione del programma annuale nel quadro del piano di sviluppo, proponendo le eventuali modificazioni dello stesso.

#### Art. 6.

*(Attuazione del piano di sviluppo economico-sociale).*

La realizzazione del piano generale di sviluppo e dei piani annuali di intervento è affidata alla Comunità montana.

Nell'espletamento dei propri fini istituzionali la Comunità montana predispone, coordina e attua i programmi di intervento. Può delegare ad altri enti, di volta in volta, le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

La Comunità montana può assumere funzioni proprie degli enti che la costituiscono, quando sia dagli stessi delegata a svolgerle con i propri organi statutari.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Il finanziamento ed il controllo dell'esecuzione dei piani sono attribuiti agli organi regionali cui è demandata l'approvazione.

Gli organi regionali provvederanno annualmente, sulla base della ripartizione compiuta a norma del precedente articolo 4, a finanziare programmi-stralcio che ciascuna comunità montana dovrà presentare entro il 30 settembre.

La Comunità montana, ottenuto l'affidamento dello stanziamento annuale, provvederà alla redazione del proprio bilancio preventivo nel rispetto delle norme previste dalla legge.

Entro i termini di legge previsti per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, la Comunità montana inoltrerà agli organi regionali e alle province autonome di Trento e Bolzano per la regione Trentino-Alto Adige una relazione sullo stato di attuazione del programma annuale nel quadro del piano di sviluppo, proponendo le eventuali modificazioni dello stesso.

#### Art. 6.

*(Attuazione del piano di sviluppo economico-sociale)*

La realizzazione del piano generale di sviluppo e dei piani annuali di intervento è affidata alla Comunità montana.

Nell'espletamento dei propri fini istituzionali la Comunità montana predispone, coordina e attua i programmi di intervento. Può delegare ad altri enti, di volta in volta, le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

La Comunità montana può assumere funzioni proprie degli enti che la costituiscono, quando sia dagli stessi delegata a svolgerle.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 7.

(Piani di sviluppo urbanistico).

La Comunità montana può redigere un piano di sviluppo urbanistico che rifletta le linee di programmazione stabilite dalle regioni e dalle leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano, le cui direttive dovranno essere recepite dai piani regolatori o dai programmi di fabbricazione che i comuni sono tenuti ad adottare.

Art. 8.

(Pubblica utilità delle opere — Opere private di interesse comune).

Gli articoli 21 e 22 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sono sostituiti dai seguenti commi:

« Le opere da eseguirsi nei comprensori di bonifica montana nonchè quelle previste nei piani generali di sviluppo, predisposti ai sensi della presente legge, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

In pendenza dell'approvazione dei piani generali di bonifica montana o di sviluppo, l'urgenza e l'indifferibilità di tali opere viene riconosciuta con l'atto di approvazione dei progetti esecutivi delle opere stesse.

Le opere di competenza privata previste dal piano generale di bonifica ed interessanti più fondi del comprensorio, ovvero le opere che non possono essere eseguite in un dato fondo se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi possono essere dichiarate di interesse comune, nonchè urgenti e indifferibili, con provvedimento del presidente della giunta regionale e dallo stesso affidate al concessionario delle opere di competenza statale.

La Comunità montana sostituisce nell'esecuzione gli enti, persone fisiche o giuridiche, inadempienti ».

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

Art. 7.

(Piani di sviluppo urbanistico)

La Comunità montana, in armonia con le linee di programmazione e con le norme urbanistiche stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, per la regione Trentino-Alto Adige, può redigere piani urbanistici, di cui si dovrà tener conto nella redazione dei piani generali di bonifica, dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione che i Comuni sono tenuti ad adottare.

Art. 8.

(Pubblica utilità delle opere - Opere private di interesse comune)

Le opere da eseguirsi nei comprensori di bonifica montana nonchè quelle previste nei piani generali di sviluppo, predisposti ai sensi della presente legge, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

In pendenza dell'approvazione dei piani generali di bonifica montana o di sviluppo, l'urgenza e l'indifferibilità di tali opere viene riconosciuta con l'atto di approvazione dei progetti esecutivi delle opere stesse.

Le opere di competenza privata previste dai piani generali di bonifica montana e interessanti più fondi del comprensorio, ovvero le opere che non possono essere eseguite in un dato fondo se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi, possono essere dichiarate di interesse comune, nonchè urgenti ed indifferibili, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale e dallo stesso affidate al concessionario delle opere di competenza statale.

La Comunità montana sostituisce nell'esecuzione gli enti, persone fisiche o giuridiche, inadempienti.

Il presente articolo sostituisce gli articoli 21 e 22 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TITOLO SECONDO.

DEMANIO FORESTALE  
ED AFFITTANZE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 9.

*(Demanio forestale ed affittanze degli enti locali e di istituti diversi).*

I comuni, le province ed i loro consorzi, nonchè le Comunità montane, le aziende speciali, i consorzi forestali e i consorzi di bonifica montana sono autorizzati ad acquistare o a prendere in affitto per un periodo non inferiore ad anni 15 terreni compresi nei rispettivi territori montani non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati per destinarli alla formazione di boschi, prati o pascoli.

Gli istituti di credito e gli enti di previdenza sono autorizzati, anche in deroga ai rispettivi statuti, ad acquistare i terreni di cui al precedente comma da utilizzare agli stessi scopi entro il limite delle quote destinate agli investimenti immobiliari e fatta salva l'approvazione dell'autorità che esercita il controllo.

Ai relativi contratti si applicano l'imposta fissa di registro ed ipotecaria e l'esenzione dai diritti di voltura.

I terreni acquistati ed utilizzati ai termini del primo e del secondo comma sono esenti dall'imposta sul reddito dominicale e da quella sul reddito agrario e dalle sovrimposte provinciale e comunale per 40 anni, sempre che si tratti di boschi da governare ad alto fusto.

Il beneficio si riconferma ogni cinque anni, con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 58 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Agli acquisti di cui al primo e secondo comma del presente articolo sono estese le provvidenze di cui all'articolo 12 della presente legge.

I piani di acquisto, di affittanza e di rimboschimento dei terreni di cui ai precedenti

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

TITOLO II

DEMANIO FORESTALE.  
AFFITTANZE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 9.

*(Demanio forestale ed affittanze degli enti locali)*

Le Regioni, le Comunità montane e i Comuni sono autorizzati ad acquistare o a prendere in affitto per un periodo non inferiore ad anni 20 terreni compresi nei rispettivi territori montani non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali.

Quando sia necessario per la difesa del suolo e per la protezione dell'ambiente naturale in conformità agli scopi di cui al precedente comma, le Regioni, le Comunità montane e i Comuni possono, in mancanza di accordo per l'acquisto ai valori correnti, procedere anche ad espropriare i terreni sopraindicati e quelli di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, con le modalità di cui agli articoli 112, 113, 114 e 115 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Ai beni acquistati o espropriati si applica l'articolo 107 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Qualora tali beni risultino incorporati ad altri sottoposti al regime di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1776, devono essere assoggettati alle disposizioni della stessa legge.

Ai contratti di compravendita e a quelli per la contrazione dei mutui si applicano l'imposta fissa di registro ed ipotecaria e l'esenzione dai diritti di voltura.

I redditi dei terreni acquistati ed utilizzati ai termini dei commi precedenti sono esenti da ogni imposta per 40 anni, sempre che si tratti di boschi.

Il beneficio si riconferma ogni 5 anni, con l'osservanza delle modalità previste dall'ar-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

commi devono essere approvati prima della concessione del mutuo dall'autorità forestale competente per territorio.

Gli ispettorati forestali concederanno assistenza gratuita agli enti di cui al primo comma che la richiedano per lo studio dei piani di acquisto e di rimboschimento.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui trentennali alle province ed ai comuni per l'acquisto ed il rimboschimento dei terreni di cui al primo comma garantendosi eventualmente sul valore dei beni stessi.

L'onere del pagamento degli interessi relativi a tali mutui è assunto a totale carico dello Stato allorchè l'acquisto e l'esecuzione delle opere di rimboschimento viene fatto da province e comuni montani con bilancio deficitario; in caso diverso il concorso dello Stato per il pagamento degli interessi è del 50 per cento.

Per il pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma precedente è stabilito il limite di impegno di lire 55 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari 1972, 1973 e 1974.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 55 milioni nell'esercizio finanziario 1972, lire 110 milioni nell'esercizio finanziario 1973; lire 165 milioni dall'esercizio finanziario 1974 all'esercizio finanziario 2001; lire 110 milioni nell'esercizio finanziario 2002 e lire 55 milioni nell'esercizio finanziario 2003.

#### Art. 10.

*(Incendi boschivi).*

Il servizio di avvistamento e di prevenzione degli incendi boschivi, nonchè quello di spegnimento e di circoscrizione degli incendi stessi, non costituenti minaccia per la incolumità pubblica, sono affidati al Corpo forestale dello Stato.

Nel caso di minaccia riconoscibile fin dall'inizio o successivamente alle prime opere,

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

articolo 58 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Agli acquisti di cui ai commi precedenti del presente articolo sono estese le provvidenze di cui all'articolo 12 della presente legge.

I piani di acquisto, di affittanza e di rimboschimento dei terreni di cui ai precedenti commi devono essere approvati prima della concessione del mutuo dall'Autorità forestale regionale.

L'Autorità forestale concederà assistenza gratuita agli Enti di cui al primo comma che la richiedano per lo studio dei piani di acquisto e di rimboschimento.

La Cassa depositi e prestiti e le Casse di risparmio sono autorizzate a concedere mutui trentennali alle Regioni, alle Comunità montane ed ai Comuni per l'acquisto ed il rimboschimento dei terreni di cui al primo comma garantendosi sul valore dei beni stessi.

L'onere del pagamento dell'interesse relativo a tali mutui è assunto a totale carico dello Stato allorchè l'acquisto e l'esecuzione delle opere di rimboschimento vengano effettuati da Comuni montani con bilancio deficitario; in caso diverso il concorso dello Stato per il pagamento degli interessi è del 50 per cento.

Per il pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma precedente è stabilito il limite di impegno di lire 170.000.000 per il 1972 e di lire 165.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1973 e 1974.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l'autorità forestale deve chiedere l'intervento dei vigili del fuoco.

La difesa dei boschi dal fuoco è programmata dagli ispettorati regionali delle foreste, di concerto con gli ispettorati di zona dei servizi antincendi della protezione civile.

Il programma comprende misure di prevenzione, vigilanza, avvistamento e segnalazione, organizzazione degli interventi di estinzione, anche con l'impiego di elicotteri, ricerche, sperimentazioni, attività dimostrative, propaganda ed educazione civica.

Nei limiti del programma le opere di prevenzione e le spese per la repressione degli incendi boschivi, comprese le spese necessarie per la retribuzione della manodopera all'uopo reclutata, sono di competenza e a totale carico dello Stato.

In caso di infortunio durante l'opera di estinzione del fuoco e quella di salvataggio di persone e cose, al lavoratore o ai suoi aventi causa si applicano le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro contemplate dal titolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

#### Art. 11.

*(Riserve naturali).*

Ai fini della costituzione di riserve naturali di preminente interesse nazionale la azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata ad acquistare terreni, anche coltivati, per la formazione di unità ambientali da preservare e da ricostituire.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

### TITOLO III

#### COMUNIONI FAMILIARI

#### Art. 10.

*(Comunioni familiari)*

Per il godimento, l'amministrazione e l'organizzazione dei beni agro-silvo-pastorali appresi per laudo, le comunioni familiari montane (anche associate tra loro e con al-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

tri enti) sono disciplinate dai rispettivi statuti e consuetudini.

Rientrano tra le comunioni familiari, che non sono quindi soggette alla disciplina degli usi civici, le regole ampezzane di Cortina d'Ampezzo, quelle del Comelico, le società di antichi originari della Lombardia, le servitù della Val Canale.

La pubblicità di statuti, bilanci, nomine di rappresentanti legali è disciplinata da apposito regolamento emanato dalla Regione.

L'atto relativo all'acquisto e alla perdita dello stato di membro delle comunioni, disciplinato dallo statuto, è registrato a tassa fissa senza altre imposte.

#### Art. 11.

(Patrimonio)

Il patrimonio antico delle comunioni è trascritto o intavolato nei libri fondiari come inalienabile, indivisibile e vincolato alle attività agro-silvo-pastorali e connesse.

Quei beni che previa autorizzazione regionale venissero destinati ad attività turistica dovranno essere sostituiti in modo da conservare al patrimonio comune la primitiva consistenza forestale.

Solo i beni acquistati dalle comunioni dopo il 1952 possono formare oggetto di libera contrattazione; per tutti gli altri la legge regionale determinerà limiti, condizioni, controlli intesi a consentire la concessione temporanea di usi diversi dai forestali, che dovranno comunque essere autorizzati anche dall'Autorità forestale della Regione.

#### TITOLO TERZO.

#### DISPOSIZIONI VARIE E NORME FINANZIARIE

#### Art. 12.

(Agevolazioni fiscali).

Nei territori montani i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo dei fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accor-

#### TITOLO IV

#### DISPOSIZIONI VARIE E NORME FINANZIARIE

#### Art. 12.

(Agevolazioni fiscali)

Nei territori montani i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo dei fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accor-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

pamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti all'imposta di registro e di trascrizione ipotecaria nella misura fissa di lire 500 fino a 5 mila metri quadrati e di lire 2 mila negli altri casi e sono esenti dai diritti di voltura. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

I trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo, acquisiti o disposti dalle Comunità montane, la cui destinazione sia prevista nel piano di sviluppo per la realizzazione di insediamenti industriali, artigianali o di impianti a carattere associativo o cooperativo per produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del suolo e di caseifici e stalle sociali o di attrezzature turistiche, godono delle agevolazioni di cui al comma precedente.

Decadono dai benefici di cui ai precedenti commi i proprietari di terreni montani che non osservano gli obblighi derivanti dai vincoli idrogeologici o imposti per altri scopi.

Le successioni tra ascendenti, discendenti e coniugi aventi per oggetto i boschi costituiti ovvero ricostituiti o migliorati per effetto della presente legge o di altre leggi a favore dei territori montani, sono esenti dalle imposte di successione; sono inoltre esenti dalla relativa imposta le donazioni tra ascendenti e discendenti aventi per oggetto detti boschi.

Le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sono estese all'intero territorio montano.

### Art. 13.

#### (Comunioni familiari).

L'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979, sono sostituiti dal seguente:

« Le comunioni familiari vigenti nei territori montani, nell'esercizio dell'attività agrosilvo-pastorale nei territori di loro pertinen-

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

pamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti all'imposta di registro e di trascrizione ipotecaria nella misura fissa di lire 500 fino a 5 mila metri quadrati e di lire 2 mila negli altri casi e sono esenti dai diritti di voltura. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

I trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo, acquisiti o disposti dalle Comunità montane, la cui destinazione sia prevista nel piano di sviluppo per la realizzazione di insediamenti industriali, artigianali o di impianti a carattere associativo e cooperativo per produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del suolo e di caseifici e stalle sociali o di attrezzature turistiche, godono delle agevolazioni di cui al comma precedente.

Decadono dai benefici di cui ai precedenti commi i proprietari di terreni montani che non osservano gli obblighi derivanti dai vincoli idrogeologici o imposti per altri scopi.

Le successioni tra ascendenti, discendenti e coniugi aventi per oggetto i boschi costituiti ovvero ricostituiti o migliorati per effetto della presente legge o di altre leggi a favore dei territori montani, sono esenti dalle imposte di successione; sono inoltre esenti dalla relativa imposta le donazioni tra ascendenti e discendenti aventi per oggetto detti boschi.

Le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sono estese all'intero territorio montano.



(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

za, continuano a godere e ad amministrare i terreni stessi in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore conservando la loro autonomia per il godimento, l'amministrazione e l'organizzazione dei loro beni agro-silvo-pastorali, appresi per laudo, nel quadro della vigente legislazione ».

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

Art. 13.

*(Comuni montani del Mezzogiorno e del Centro-Nord)*

I Comuni dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi del Mezzogiorno approvato con decreto 30 giugno 1967, n. 1523, classificati montani a norma della presente legge, vanno considerati particolarmente depressi ai fini del terzo comma dell'articolo unico della legge 15 aprile 1971, n. 205, e del primo e secondo comma dell'articolo 16 della legge « Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno ».

Le opere elencate nel secondo comma dell'articolo unico della legge 15 aprile 1971, n. 205, sono finanziate a totale carico della Cassa del Mezzogiorno.

Analogamente vengono considerati aree depresse ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614, per il Centro-Nord i comuni classificati montani a norma della presente legge.

Art. 14.

*(Carta della montagna)*

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministero dei lavori pubblici, e sentite le Regioni, appresterà entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge una Carta della montagna dalla quale sia dato rilevare, a

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 14.

(*Autorizzazione di spesa*).

Ai fini dell'applicazione della presente legge, nel periodo 1972-1974 è autorizzata la spesa di lire 116 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ripartita come segue:

1) lire 2 miliardi per l'esercizio 1972 per le attività previste all'articolo 3 (carta della montagna);

2) lire 2 miliardi per i contributi previsti all'articolo 4 (ad enti diversi dalle Comunità montane) in ragione di lire 500 milioni per l'esercizio 1972, lire 750 milioni per l'esercizio 1973 e lire 750 milioni per l'esercizio 1974;

3) lire 70 miliardi per il fondo speciale per la redazione e l'attuazione dei piani di sviluppo e per i contributi alle Comunità montane previsti dall'articolo 4 in ragione di lire 20 miliardi e 520 milioni per il 1972, 24 miliardi e 750 milioni per il 1973, 24 miliardi e 750 milioni per il 1974. Di tali somme lire 3 miliardi saranno destinate per il 1972 alla redazione dei piani di sviluppo e lire 5 miliardi per i contributi alle Comunità montane di cui all'articolo 4, in ragione di lire 1 miliardo e 500 milioni per il 1972, lire 1 miliardo e 750 milioni per il 1973 e lire 1 miliardo e 750 milioni per il 1974;

4) lire 4 miliardi per le attività previste all'articolo 10 (incendi boschivi) di cui 1 miliardo per l'esercizio 1972, 1,5 miliardi per l'esercizio 1973 e 1,5 miliardi per l'esercizio 1974;

5) lire 30 miliardi per il finanziamento di opere pubbliche e di bonifica montana previste dall'articolo 19 della legge 25 luglio

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

livello di prima approssimazione, la situazione attuale per quanto riguarda le utilizzazioni del suolo, la rete stradale e le altre principali attrezzature civili nonché lo stato di dissesto riferito alle indicazioni della Carta geologica e la consistenza delle opere idrauliche ed idraulico-forestali in atto.

Art. 15.

(*Autorizzazione di spesa*).

Ai fini dell'applicazione della presente legge, nel periodo 1972-1974 è autorizzata la spesa di lire 116 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ripartita come segue:

1) lire 86 miliardi per il fondo speciale per la redazione e attuazione dei piani di sviluppo delle comunità montane, previsti nell'articolo 5, da ripartire tra le regioni secondo il disposto del quinto comma dello stesso articolo della presente legge, nonché per il pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma dodicesimo dell'articolo 9;

2) lire 28 miliardi da costituire come fondo unico per il finanziamento, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, delle spese generali attinenti alla presente legge, dei contributi e delle opere in corso o di particolare urgenza da eseguire con le procedure sinora in vigore, fino a quando non saranno definiti modi e tempi del trasferimento della materia alle Regioni secondo quanto disposto dalla legge 16 maggio 1970, n. 281;

3) lire 2 miliardi per il finanziamento delle spese per la Carta della montagna di cui all'articolo 14.

La spesa prevista al punto 1), di lire 86 miliardi, viene ripartita in ragione di lire 26 miliardi per l'esercizio finanziario 1972, di lire 30 miliardi per l'esercizio finanziario 1973 e di lire 30 miliardi per l'esercizio finanziario 1974.

La spesa prevista al punto 2), di lire 28 miliardi, viene ripartita in ragione di lire 8 miliardi per l'esercizio finanziario 1972,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

1952, n. 991 e successive modificazioni, di cui 10 miliardi in ciascuno degli esercizi 1972, 1973 e 1974. Di detta somma lire 1,5 miliardi sarà destinata per ciascun esercizio alla manutenzione delle opere predette e lire 1,5 miliardi per ciascun esercizio per la concessione delle anticipazioni previste dall'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 991;

6) lire 5 miliardi, di cui 1 miliardo per l'esercizio 1972, 2 miliardi per l'esercizio 1973 e 2 miliardi per l'esercizio 1974, per gli interventi di cui all'articolo 11 (riserve naturali);

7) lire 3 miliardi per le spese generali occorrenti per l'applicazione della presente legge ivi compresi gli oneri per la redazione della carta della montagna, di cui 1 miliardo per l'esercizio 1972, 1 miliardo per l'esercizio 1973 e 1 miliardo per l'esercizio 1974.

#### TITOLO QUARTO.

#### NORME TRANSITORIE

##### Art. 15.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le Comunità montane o i consigli di valle già costituiti ed i consorzi dei bacini imbriferi montani che assumessero

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

di lire 10 miliardi per l'esercizio finanziario 1973, di lire 10 miliardi per l'esercizio finanziario 1974.

La spesa relativa al punto 3), di lire 2 miliardi, è imputata all'esercizio finanziario 1972.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 36,055 miliardi per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante riduzione, rispettivamente, di lire 1 miliardo e di lire 35,055 miliardi dei capitoli 3523 e 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 16.

#### (Riserva di investimenti pubblici)

Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, sarà destinata a favore dei territori montani, oltre alle somme previste dall'articolo 15, una aliquota non inferiore al 35 per cento di ciascuna spesa autorizzata con altre leggi riguardanti interventi pubblici nei settori della difesa e conservazione del suolo, dell'agricoltura, della viabilità ordinaria, del turismo, dello sport, dei trasporti, della sicurezza sociale, dell'istruzione e della formazione professionale, della ricerca scientifica, delle poste e telecomunicazioni.

#### TITOLO V

#### NORME FINALI

##### Art. 17.

Le disposizioni della presente legge si devono considerare integrative di quelle contenute nelle leggi attualmente in vigore per la montagna.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

la funzione di comunità montana modificheranno i propri statuti per adeguarli alle norme della presente legge. L'approvazione di tali modifiche dovrà avvenire, anche in deroga alle norme statutarie, da parte dell'organo deliberante di tali enti, presenti la metà più uno dei propri componenti con diritto di voto e a maggioranza semplice. Le modifiche predette saranno ratificate dagli organi di controllo.

L'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, e gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979, relativi alla classifica dei territori montani, nonché gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sono abrogati.

Gli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge 25 luglio 1952, n. 991, relativi ai consorzi di prevenzione, sono abrogati. È abrogata altresì qualsiasi altra disposizione della legge medesima o di altra legge in contrasto con la presente.

Il Governo è delegato, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, a raccogliere in un testo unico le norme che interessano l'economia e lo sviluppo della montagna.

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

Ogni disposizione di legge che risulti in contrasto con quelle della presente legge è abrogata.

Art. 18.

Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche alle regioni a statuto speciale, che concorreranno alla ripartizione dei finanziamenti previsti dalla presente legge in base al disposto dell'articolo 5.

Art. 19.

Le regioni, per il periodo di preparazione dei piani zonalì di cui all'articolo 5, autorizzeranno e finanzieranno opere e interventi sulla base di programmi presentati dalle comunità montane.